2026/2560

20.11.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2560 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2026

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti a base di riso originari di paesi beneficiari dell'SPG

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 ([1]) («regolamento SPG»), in particolare l'articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 ([2]), che istituisce il codice doganale dell'Unione, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

sentito il comitato delle preferenze generalizzate,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento SPG stabilisce che, non appena le importazioni di prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 1006 10, 1006 20 e 1006 30 superino, cumulativamente e in qualsiasi momento dell'anno civile, determinati volumi annui delle importazioni, le preferenze tariffarie SPG siano sospese immediatamente. Per il resto dell'anno civile, le importazioni di tali prodotti originari del paese beneficiario interessato sono invece soggette all'aliquota non preferenziale applicabile. Per la durata dell'anno civile successivo, alle importazioni di tali prodotti originari del paese beneficiario interessato è applicato un contingente tariffario.

(2) Per il 2027 i volumi annui delle importazioni sono stabiliti nel regolamento SPG. Per il 2028 e successivamente ogni anno, i volumi di base sono fissati entro il 31 dicembre per l'anno successivo sulla base della media aritmetica dei volumi annui delle importazioni nell'Unione originarie di ciascun paese beneficiario nel corso dei 10 anni civili precedenti.

(3) È opportuno gestire il monitoraggio dei volumi delle importazioni e i suddetti contingenti tariffari conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ([3]) che regola la gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).

(4) Al fine di garantire la coerenza delle importazioni nel tempo per taluni contingenti tariffari, è opportuno suddividere i rispettivi periodi contingentali annuali in sottoperiodi.

(5) Al fine di garantire l'effettiva applicazione del monitoraggio dei volumi delle importazioni e la gestione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 34 del regolamento SPG, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2027.

(6) A norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento SPG, la Commissione è tenuta a riesaminare i volumi delle importazioni specifici per paese per l'anno successivo, in vista dell'eventuale apertura dei contingenti tariffari,

([1]) GU L, 2026/1395, 22.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1395/oj.
([2]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce modalità specifiche di gestione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 34 del regolamento SPG per i prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 1006 10, 1006 20 e 1006 30, in particolare per quanto riguarda:

a) il metodo di gestione;

b) il monitoraggio dei volumi delle importazioni specifici per paese che determinano l'attivazione del contingente tariffario;

c) i periodi contingentali applicabili e i relativi sottoperiodi.

Articolo 2

Gestione del volume delle importazioni e dei contingenti tariffari specifici per paese

1. Per ciascun volume delle importazioni specifico per paese sono indicati nell'allegato I del presente regolamento il volume dei prodotti, il numero d'ordine e il periodo; per ciascun contingente tariffario specifico per paese sono indicati nell'allegato II del presente regolamento il volume dei prodotti, il numero d'ordine, il periodo e i sottoperiodi.

2. I volumi delle importazioni specifici per paese di cui all'allegato I e i contingenti tariffari di cui all'allegato II sono gestiti dall'Unione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica, come stabilito negli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. Ai fini del presente regolamento, i volumi delle importazioni e i contingenti tariffari dovrebbero essere considerati non critici ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Sottoperiodi contingentali

1. Quando un periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, come indicato nell'allegato II, i prelievi da ciascun contingente trimestrale sono interrotti il quinto giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo trimestrale. Al termine di ciascun trimestre, i saldi non utilizzati del contingente tariffario sono automaticamente trasferiti al trimestre successivo. Il saldo non utilizzato al termine dell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione del contingente tariffario definitivo non è trasferito.

2. I quantitativi assegnati nel quadro di un contingente tariffario possono essere restituiti conformemente alla normativa doganale applicabile. Se i prelievi da un contingente trimestrale sono stati interrotti o se un contingente tariffario è stato esaurito oppure se a un contingente tariffario è stato altrimenti chiuso l'accesso ulteriore, la restituzione di tali quantitativi non comporta la riapertura di tale contingente per la presentazione o l'accettazione di nuove richieste di prelievo. I quantitativi restituiti sono presi in considerazione solo al fine di aggiornare il saldo del contingente tariffario in questione. Se il saldo non utilizzato di un contingente trimestrale è già stato trasferito al trimestre successivo, i quantitativi restituiti successivamente per tale trimestre non sono trasferiti al trimestre successivo. Di conseguenza, tali contingenti non saranno più accessibili agli operatori economici.

Articolo 4

Norme di origine

Per essere ammissibili a beneficiare delle preferenze tariffarie e dei contingenti tariffari di cui al presente regolamento, le merci importate elencate negli allegati devono rispettare le norme di origine e le procedure di origine di cui al titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 5

Monitoraggio dei volumi delle importazioni

I volumi delle importazioni specifici per paese sono aperti e monitorati per i prodotti originari dei paesi beneficiari dell'SPG di cui all'allegato I.

Articolo 6

Volume delle importazioni specifico per paese

Se, nel corso di un anno civile, è stato utilizzato meno del 100 % del volume specifico per paese aperto conformemente all'allegato I del presente regolamento, l'articolo 5 si applica per l'anno successivo a tale paese.

Articolo 7

Contingente tariffario specifico per paese

1. Se è stato utilizzato il 100 % del volume delle importazioni specifico per paese di cui all'allegato I aperto in un anno civile, l'aliquota non preferenziale applicabile è applicata per il resto dell'anno civile e un contingente tariffario è aperto come indicato nell'allegato II per l'anno civile successivo per il paese interessato.

2. Il contingente tariffario di cui all'allegato II è suddiviso in quattro sottoperiodi: dal 1º gennaio al 31 marzo; dal 1º aprile al 30 giugno; dal 1º luglio al 30 settembre; dal 1º ottobre al 31 dicembre.

3. Se il contingente tariffario di cui all'allegato II è stato utilizzato in un anno civile, l'aliquota non preferenziale applicabile è applicata per il resto dell'anno civile.

4. L'articolo 5 si applica nell'anno successivo a quello di applicazione del contingente tariffario, indipendentemente dalla percentuale di utilizzo del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 del presente articolo. I volumi delle importazioni specifici per paese di cui all'allegato I e i contingenti di cui all'allegato II non sono attivi simultaneamente.

Articolo 8

Controlli nei paesi terzi

La Commissione può chiedere al paese terzo di autorizzare rappresentanti della Commissione a svolgere, ove richiesto, controlli in tale paese terzo per verificare il rispetto dei requisiti o delle condizioni che costituiscono condizioni preliminari per il rilascio dei certificati o di altri documenti ufficiali da presentare alle autorità doganali dell'Unione per l'immissione in libera pratica del prodotto nell'Unione. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2027 fino alla scadenza del regolamento SPG.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

VOLUMI DELLE IMPORTAZIONI SPECIFICI PER PAESE PER I BENEFICIARI DELL'SPG CHE ECCEDONO IL 6 % DELLE IMPORTAZIONI TOTALI DELL'UNIONE

Paese:	Cambogia
Numero d'ordine	090252
Base giuridica specifica	Articolo 34 del regolamento (UE) 2026/1395
Designazione dei prodotti e codici NC	Risone (riso «paddy»), riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), riso semilavorato o lavorato (anche lucidato o brillato) Codici della nomenclatura combinata (*) 1006 10, 1006 20 e 1006 30 considerati cumulativamente
Origine	Cambogia
Quantitativo	2027: **313 268 tonnellate** (216 047 tonnellate + 45 %)
Periodo contingentale	dal 1º gennaio 2027 al 31 dicembre 2027
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova dell'origine	Attestazione di origine conformemente all'articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Dazio fuori contingente	Aliquota del dazio non preferenziale

(*) I codici della nomenclatura combinata sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Paese:	Myanmar/Birmania
Numero d'ordine	090250
Base giuridica specifica	Articolo 34 del regolamento (UE) 2026/1395
Designazione dei prodotti e codici NC	Risone (riso «paddy»), riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), riso semilavorato o lavorato (anche lucidato o brillato) Codici della nomenclatura combinata (*) 1006 10, 1006 20 e 1006 30 considerati cumulativamente
Origine	Myanmar/Birmania
Quantitativo	2027: **249 200 tonnellate** (171 862 tonnellate + 45 %)
Periodo contingentale	dal 1º gennaio 2027 al 31 dicembre 2027
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova dell'origine	Attestazione di origine conformemente all'articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Dazio fuori contingente	Aliquota del dazio non preferenziale

(*) I codici della nomenclatura combinata sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

ALLEGATO II

CONTINGENTI TARIFFARI

Paese	Cambogia
Numero d'ordine	090253
Base giuridica specifica	Articolo 34 del regolamento (UE) 2026/1395
Designazione dei prodotti e codici NC	Risone (riso «paddy»), riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), riso semilavorato o lavorato (anche lucidato o brillato) Codici della nomenclatura combinata (*) 1006 10, 1006 20 e 1006 30 considerati cumulativamente
Origine	Cambogia
Quantitativo	2028: **216 047 tonnellate** Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo.
Periodo contingentale	dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2028
Sottoperiodi contingentali	dal 1º gennaio al 31 marzo; dal 1º aprile al 30 giugno; dal 1º luglio al 30 settembre; dal 1º ottobre al 31 dicembre
Prova dell'origine	Attestazione di origine conformemente all'articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Dazio fuori contingente	Aliquota del dazio non preferenziale

(*) I codici della nomenclatura combinata sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Paese	Myanmar/Birmania
Numero d'ordine	090251
Base giuridica specifica	Articolo 34 del regolamento (UE) 2026/1395
Designazione dei prodotti e codici NC	Risone (riso «paddy»), riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), riso semilavorato o lavorato (anche lucidato o brillato) Codici della nomenclatura combinata (*) 1006 10, 1006 20 e 1006 30 considerati cumulativamente
Origine	Myanmar/Birmania
Quantitativo	2028: **171 862 tonnellate** Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo.
Periodo contingentale	dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2028
Sottoperiodi contingentali	dal 1º gennaio al 31 marzo; dal 1º aprile al 30 giugno; dal 1º luglio al 30 settembre; dal 1º ottobre al 31 dicembre

Paese	Myanmar/Birmania
Prova dell'origine	Attestazione di origine conformemente all'articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Dazio fuori contingente	Aliquota del dazio non preferenziale

(*) I codici della nomenclatura combinata sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.